

Codice A1414B

D.D. 1 ottobre 2019, n. 678

**Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa alla struttura socio-sanitaria "Casa di servizio per gli anziani della Comunità della Valle Antrona", sita in Montescheno (VB).**

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H) ed in particolare l'allegato B inerente applicabile al caso in esame.

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A); per i procedimenti in corso al momento della pubblicazione della deliberazione suddetta, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza, ad eccezione dei termini di durata dell'efficacia della verifica di compatibilità per i quali si applicano le disposizioni della deliberazione succitata.

Con nota del 20/09/2019 (prot. n. 18375/A1414B del 23/09/2019) il Comune di Montescheno (VB) inoltra agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa di Servizio per gli anziani della Comunità della Valle Antrona", sita in Montescheno (VB), Via Sasso n. 2, con la realizzazione di n. 19 (diciannove) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, per addivenire a una capienza finale di 40 (quaranta) posti letto di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) per anziani non autosufficienti, suddivisi in n. 4 nuclei da 10 pl ciascuno, di cui n. 21 pl autorizzati e accreditati e n. 19 pl autorizzabili ma non accreditabili.

Gli uffici regionali, con nota del 26/09/2019 (prot. n. 18675/A1414B), hanno dato avvio al procedimento di verifica di compatibilità inerente alla richiesta succitata.

Gli uffici regionali esaminavano le planimetrie dell'intervento e ne verificavano la conformità ai requisiti strutturali fissati dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata dal legale rappresentante de "La Bitta Società Cooperativa Sociale ONLUS"

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;

visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

*determina*

di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa di Servizio per gli anziani della Comunità della Valle Antrona", sita in Montescheno (VB), Via Sasso n. 2, con la realizzazione di n. 19 (diciannove) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Franca DALL'OCCO

Il funzionario estensore  
Giulio Manfredi